



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice Designato, in funzione di Giudice Unico, dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 1109/2010 R.G., promosso da

██████████ nato il ██████████ a ██████████ e residente in ██████████  
██████████ via ██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliato in  
Catania, via Alberto Mario, n. 48, presso lo studio dell'avv. Antonio Maria Cardillo, che lo  
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

ATTORE

**CONTRO**

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2, (C.F.  
e P.I. 00957670151), in persona del legale rappresentante p.t., Dr. Domenico Borge,  
elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv.  
Antonino Leanza, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di  
risposta,

CONVENUTA

\*\*\*\*\*

All'udienza del 18.1.2011, i procuratori delle parti insistevano in atti ed il G.I. riservava  
la decisione

\*\*\*\*\*

**Fatto**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 03.02.2010, iscritto al n. 1109/2010 R.G.,  
██████████ esponeva di aver subito il furto parziale della propria autovettura  
BMW 320 D, targata ██████████ assicurata (anche per la garanzia "Incendio e furto")  
presso l'Assicurazione convenuta, giusta polizza n. 3554204581428 stipulata il  
27.12.2005; esponeva, altresì, di non aver mai ricevuto da parte dell'Assicurazione  
l'indennizzo dei danni subiti per il sinistro occorsogli; in particolare si doleva del  
comportamento dilatorio ed inadempiente assunto dall'Assicurazione convenuta nella

gestione del sinistro, che lo aveva costretto ad attivare sia la procedura arbitrale sia il giudizio *de quo*. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità della clausola contrattuale che pone a carico dell'assicurato parte delle spese della procedura arbitrale e la condanna della Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di esso attore:

- della somma di € 10.000,00 (così come liquidata dal collegio arbitrale), oltre interessi legali dal giorno dell'evento sino al soddisfo, per l'indennizzo dei danni subiti a causa del furto parziale dell'autovettura BMW 320 D, targata CH755YB, giusta polizza n. 3554204581428 stipulata il 27.12.2005;
- della somma di € 4.605,00, comprensiva di spese per il funzionamento del collegio arbitrale (€905,60), spese di assistenza tecnica e trattativa stragiudiziale (€ 700,00) e spese di assistenza legale nel procedimento arbitrale (€ 3.000,00); con vittoria di spese e compensi;

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti venivano ritualmente notificati alla società convenuta, la quale, costituitasi in giudizio il 21.05.2010, prendeva atto del lodo arbitrale che statuisce l'indennizzo nella misura di € 10.000,00; contestava, tuttavia, le ulteriori pretese accessorie di parte attrice relative alle spese di assistenza tecnica e legale nel procedimento arbitrale ed al funzionamento del collegio medesimo, sostenendo, per le prime, la non necessità delle stesse e la mancata previsione in contratto e invocando, per le seconde, la previsione delle condizioni generali del contratto di assicurazione secondo la quale ciascuna delle parti sopporta le spese del Perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito.

Concludeva, pertanto, per il riconoscimento delle somme attinenti esclusivamente all'indennizzo liquidato in sede arbitrale e alla metà dell'importo dovuto al terzo arbitro.

All'udienza del 18.01.2011 comparivano le parti che insistevano nelle rispettive difese.

#### DIRITTO

Va, preliminarmente, rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 702 bis e segg. c.p.c. per l'ammissibilità del rito sommario prescelto dall'attore e che la causa è documentalmente istruita.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini di cui si dirà.

Con riguardo alle somme richieste dall'attore a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del furto parziale dell'autovettura, già in punto di fatto, è documentalmente provata - nè la circostanza costituisce oggetto di contestazione - l'esistenza di lodo arbitrale dell'11.11.2009, che stima in € 10.000,00 il danno risarcibile all'assicurato Ferrera per il sinistro in esame, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto eventualmente spettante.

Stante l'accertamento e la liquidazione arbitrale del danno in questione, nonché l'esplicito riconoscimento in giudizio da parte dell'Assicurazione convenuta del debito insoluto nei confronti dell'assicurato, sussiste la prova del correlativo diritto di credito di quest'ultimo del suddetto ammontare. La Milano Assicurazioni s.p.a. va, pertanto, condannata al pagamento nei confronti del Ferrera della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla quantificazione avvenuta in sede arbitrale (11.11.2009) al soddisfo.

Quanto alle ulteriori somme pretese dall'attore per spese relative alla procedura arbitrale - facendo esclusivo riferimento ai compensi dovuti al perito designato dalla parte e al terzo perito del collegio arbitrale - va rilevata la nullità della clausola di cui alle condizioni generali di assicurazione (pag. 50, Parte seconda, norme relative alle garanzie Incendio e Furto, punto 3 - Nomina dei periti) che individua un meccanismo di corresponsione degli onorari degli arbitri prescindendo dall'esito della controversia.

Ciò in quanto - in ossequio al recentissimo arresto della Suprema Corte (sent. 1007/2010) che richiama la funzione indennitaria del contratto di assicurazione - è da ritenere che la clausola compromissoria *de qua*, così come congegnata e nel concreto suo operare, sia limitativa del diritto dell'assicurato di essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro e limitativa della responsabilità dell'assicuratore, premiando, in definitiva, il comportamento dilatorio dello stesso, il quale ha tutto l'interesse a procrastinare la liquidazione del danno, confidando nel fatto che il danneggiato è fortemente penalizzato dall'onere di adire la procedura arbitrale.

Tenendo conto, infatti, del comportamento assunto dall'Assicuratore, può apprezzarsi un ritardo nella procedura liquidativa in esame posto che - è provato in giudizio - dal momento della denuncia del sinistro all'Assicurazione (23.02.2006) e dalla pedissequa apertura della pratica sino al momento della nomina del terzo arbitro (27.04.2009 - come da all. L al lodo arbitrale) trascorrevano più di tre anni, rimanendo senza esito sia una

prima perizia (allegato I al lodo arbitrale), redatta dalla G.S.A s.r.l. in nome e per conto della Milano Assicurazioni s.p.a., sia la perizia arbitrale contrattuale (tentata dai soli periti delle parti) del 05.03.2009 (allegato L - 2 al lodo arbitrale). Inoltre, neppure a seguito del compimento della procedura arbitrale, sfociata nel lodo dell'11.11.2009, l'Assicurazione convenuta procedeva alla proposta di risarcimento – quanto meno nella misura indicata dagli arbitri.

Concludendo sul punto, va rilevata la non operosità, nel caso in oggetto, della dedotta clausola contrattuale, posto che l'Assicuratore non può avvantaggiarsi del proprio comportamento ostruzionistico. Richiamato, altresì, il principio indennitario in tema di assicurazioni e tenuto conto dell'esito della valutazione fatta nel giudizio peritale, l'onere dei compensi agli arbitri, che non può gravare sull'assicurato vittorioso, va posto interamente a carico dell'Assicurazione convenuta.

Parimenti deve opinarsi con riguardo alle somme richieste dall'assicurato per le spese di assistenza tecnica e legale nella trattativa stragiudiziale, avuto riguardo al diritto di difesa e al principio di uguaglianza delle parti garantito dall'art. 24 Cost. rispetto al quale presupposto indispensabile è il contraddittorio fra le parti da garantire già nella fase del procedimento per il risarcimento del danno in materia di assicurazione.

In linea con l'orientamento della Suprema Corte (cfr. per tutte sent. n. 11606/2005 - valevole anche nel caso in esame per identità di *ratio*) l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, ancorché non obbligatorio, è da ritenersi giustificato ed anche necessario non soltanto per dirimere punti controversi, ma soprattutto per garantire già nella prima fase stragiudiziale la regolarità del contraddittorio, di fronte alla maggiore forza, alla maggiore organizzazione tecnica e professionale dell'assicuratore in materia complessa e di non agevole conoscenza da parte degli utenti, come quella assicurativa.

Da ciò consegue il riconoscimento del diritto a tale assistenza e all'ottenimento del rimborso delle relative spese che, ove seguite da attività giudiziale, possono essere liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali, in quanto assistite da prova, fermo il potere del giudice (ex art. 92 c.p.c.) di escludere le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche per la liquidazione del danno in parola (cfr. Cass. 14594/2005).

Conseguentemente spetta all'assicurato il rimborso delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale nella misura di € 700,00, come documentate in atti.

Del pari vanno corrisposte all'assicurato le spese legali stragiudiziali che trovano adeguato compenso nella tariffa professionale, in quanto documentate in giudizio e con l'esclusione di quelle voci superflue perché duplicazione di altre spese, nella misura indicata in dispositivo.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso in esame va accolto.

Le spese di lite – comprensive anche di quelle legali stragiudiziali - seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota in atti, del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata.

La presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva per legge;

**per questi motivi**

Il Giudice Unico,

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1109/2010, così statuisce:

condanna Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED]

- della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla quantificazione avvenuta in sede arbitrale (11.11.2009) al soddisfo;
- della somma di € 905,60 a titolo di rimborso spese per compensi agli arbitri;
- della somma di € 700,00 a titolo di rimborso spese di assistenza tecnica stragiudiziale;
- delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1993,00, di cui € 93,00 per spese vive, € 600,00 per diritti ed € 1300,00 per onorari, oltre spese generali al 12.50%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Catania il 31.01.2011

Il Giudice  
dott. Sergio Centaro

Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Luisa Maria Cutrona.

Depositato in cancelleria il 9 FEB. 2011

IL CANCELLIERE C2  
dott. [REDACTED]

Se giusta  
[REDACTED]